CAMERA DEI DEPUTATI N. **6227-A**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 luglio 1999 (v. stampato Senato n. 3897)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

CON IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(CARDINALE)

E CON IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(TREU)

—

Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 luglio 1999

(Relatore: **AMORUSO)**

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 16 novembre 1999, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 6227 concernente: « Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 »

ESPRIME NULLA OSTA

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

esaminato il disegno di legge recante: « Adesione della Repubblica italiana al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1997 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993 » (C. 6227),

considerata la necessità di stabilire a livello internazionale principi uniformi per la sicurezza delle navi da pesca e dei loro equipaggi, come

sollecitati dall'IMO (International Maritime Organization) e stabiliti nella convenzione internazionale, firmata a Torremolinos nel 1977 non diventata operante per il mancato raggiungimento del parametro percentuale previsto;

valutato positivamente il successivo protocollo di Torremolinos del 1993 che ha assorbito la primitiva convenzione, aggiornandola sulla base delle nuove tecnologie che hanno inciso sull'assetto delle flotte pescherecce dei vari paesi;

preso atto della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 97/70/CE del 1997 e della successiva direttiva della Commissione della Comunità europea del marzo 1998 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;

tenuto conto del fatto che vi è interconnessione tra l'adozione della direttiva comunitaria e la ratifica del protocollo;

delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che il contenuto del disegno di legge in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza di una sollecita attuazione della direttiva 97/70/CE già recepita nella legge comunitaria 1998, e dell'inserimento nella prossima legge comunitaria della direttiva 99/19/CE che scade il 31 maggio 2000. Le due direttive infatti sono strettamente legate alla Convenzione oggetto del disegno di legge in esame.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico.*